

Regolamento di Polizia Rurale
COMUNE DI SAUZE D'OUXX (To)
UFFICIO ASSESSORATO AL TERRITORIO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

CAPO 1°
SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

ART. 1

Il servizio di Polizia Rurale ha per scopo di assicurare, sul territorio di competenza, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione nonché delle disposizioni emanate dagli Enti al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali e del rispetto dell'ambiente e del territorio montano in generale.

ART. 2

Il servizio di Polizia Rurale viene svolto oltre che dagli Agenti di Polizia Municipale anche dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e dal Corpo Forestale dello Stato e della Regione, dal Consorzio Forestale A.V.S., nonché dalle guardie giurate dipendenti da Enti ed Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente come previsto dalle leggi vigenti. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti di cui all' art. 138 del T.U. delle leggi P.S. approvato con R.D. del 18.6.3 N.773 e prestare il prescritto giuramento.

ART. 3

Le guardie particolari giurate dipendenti da Istituti o enti e da privati, sono tenute al rispetto dell' art. 139 del T.U. delle Leggi di P.S. approvate con R.D. 18.6.31, n. 773 per quanto concerne la prestazione del servizio a richiesta della Autorità di Pubblica Sicurezza e degli Agenti e Ufficiali di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

ART. 4

L'autorità comunale competente può emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento.

CAPO 2°
TUTELA DELLA PROPRIETA'

ART. 5

E' vietato l'accesso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui pubblica o privata, anche se non in attività di coltura e se non muniti dei recinti o dei ripari di cui all' art. 637 del C.P., salvo i casi previsti dall' art. 843 del C.C. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi come sopra indicati, debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

ART. 6

E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi ed aree agro-silvo pastorali od incolti e comunque non urbani nonché di manufatti rurali ed agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari. L'occupazione dei siti o manufatti di proprietà comunale è regolata dagli appositi regolamenti e disciplinari vigenti in materia di amministrazione ed uso di beni patrimoniali comunali. E' inoltre proibita ogni forma di turbativa o molestie che possano recare danno o pregiudizio alle colture in atto o al pacifico godimento dei fondi o manufatti rurali o agresti. Nei casi in cui le turbative ed occupazioni abusive avessero ad oggetto beni comunali demaniali ovvero beni immobili soggetti ad uso civico, il Sindaco, qualora chi di dovere, non ottemperasse all'ordine impartito potrà far provvedere

d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

ART. 7

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, come definiti al 1° comma dell'art. 5 precedente, col bestiame sia sciolto che aggiogato, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che possano essere cagionati all'altrui proprietà.

ART. 8

L'esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle apposite disposizioni di legge.

ART. 9

L'utilizzo dei boschi deve avvenire nel rispetto delle norme di legge, usi e consuetudini in detta materia .

ART. 10

E' fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, rastrellare e raspollare sui fondi altrui, anche se spogliati del prodotto, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia e degli usi.

ART. 11

E' fatto divieto di danneggiare fabbricati, ricoveri manufatti di ogni tipo, cippi confinari e commemorativi , punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà pubblica e privata., segnaletica delle piste da sci ed impianti di risalita, cappelle votive, etc.

ART. 12

E' fatto divieto di bruciare l'erba secca dei prati e altri residui vegetali, in tutto il territorio di competenza salvo casi particolari e previa autorizzazione degli organi competenti; in ogni caso quanto sopra deve avvenire nel rispetto delle norme di legge in materia. Le infrazioni sono punite a norma dell' art. 3 della legge 9. 10. 1967 N. 950 e successive modificazioni ed integrazioni (L. 47/1975 e L. 424/1984) e qualora ne sia seguito danno al bosco il colpevole é obbligato al risarcimento del danno. Qualora si ravvisano gli estremi di cui all' art. 423 e seguenti del C.P., viene inoltrata direttamente denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART. 13

E' fatto divieto di pascolare bestiame in genere sul fondo altrui senza l'autorizzazione del proprietario del fondo.

ART. 14

La custodia del bestiame deve essere effettuata da persone idonee.

ART. 15

Il pascolo notturno è consentito solo nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e funzionali, in modo da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

ART. 16

E' fatto divieto di pascolare il bestiame di qualunque specie, nei boschi, salvo esplicita autorizzazione dell'Autorità forestale competente.

ART. 17

Per i patrimoni pastorali del Comune e degli altri Enti soggetti a tutela si osservano le disposizioni di cui alle leggi vigenti ed al R.D. 3.12.923 N.3267.

E' fatto divieto di monticare il bestiame negli alpeggi comunali prima che il Consorzio Forestale Alta Valle Susa abbia rilasciato regolare autorizzazione; il tutto a tutela della flora e della fauna alpina e dell'ecologia montana.(comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 24 del 13/05/2003)

ART. 18

Non si possono accendere fuochi nella campagna che in casi di assoluta necessità e per comprovate esigenze agricole e salvo che questi non siano accesi in appositi focolari esterni . Anche in questi casi dovranno essere osservate tutte le misure necessarie per prevenire danni alla proprietà, e per evitare ogni pericolo d'incendio. E' vietato a chiunque di accendere fuochi nei boschi a distanza inferiore di cinquanta metri dai medesimi. Al fine di prevenire gli incendi,anche conformemente alla previsione di cui all'art.3 della legge 1 marzo 75 n.47, il Sindaco può disporre, con apposita ordinanza, l'obbligo di sfalciatura ed asportazione dell'erba da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitanti e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata. Puo' inoltre disporre l'obbligo di sfalciatura e/o di rimessa in pristino dello stato delle aree sia private che pubbliche, particolarmente abbandonate,**o non coltivate** o danneggiate, destinate oltre che a colture agrarie anche a piste da sci (quando queste ultime siano inserite nel P.R.G.C.), eventualmente provvedendovi direttamente o tramite terzi all'uopo incaricati.**Quanto indicato anche alla luce del regolamento CEE 1272/88.**

ART. 19

Eventuali recinzioni da realizzarsi sul territorio agricolo del Comune, dovranno essere conformi al dettato delle N.T.A. del P.R.G.C.

ART. 20

Per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere con le necessarie cautele, negli spazi vuoti, previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

CAPO 3°

TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

ART. 21

E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse, alle strade comunali. E' fatto divieto altresì di ostruire la sede delle strade comunali in tutto od in parte mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal Regolamento vigente sull' occupazione temporanea di suolo pubblico. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal regolamento viene fatto obbligo anche la rimessa in pristino stato delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Detto obbligo verrà imposto dal Sindaco con ordinanza con la quale saranno stabilite le modalità e i tempi d'intervento. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino stato nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, potrà addebitare le spese al responsabile del danno.

ART. 21BIS

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali, vicinali o interpoderali o in altri luoghi, lascia cadere a terra sabbia, ghiaia, od altri detriti o materiali, in modo da imbrattare o ingombrare, è tenuto a

provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, al loro sgombero e pulizia.

ART. 22

Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade di uso pubblico.

ART. 23

Le strade vicinali di uso pubblico debbono essere mantenute in buono stato di percorribilità a cura dei frontisti a norma della Legge 1.9.1918, n. 1446 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 24

L'attraversamento di strade comunali e vicinali mediante condotte di acqua comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e di mantenere le condotte in modo che non derivi danno al fondo stradale ed alle pertinenze.

ART. 25

L' impiantumazione di alberi e di siepi lungo le sedi viarie per arredo ovvero per coltura del terreno o bosco, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal Codice Civile e dalle Leggi forestali nonchè dalle Leggi speciali sulla sicurezza dell'utenza stradale.

ART. 26

I fossi delle strade vicinali ed interpoderali devono, a cura dei frontisti, almeno una volta l'anno, essere puliti e spurgati. In caso di trascuratezza od inadempienza, fermo restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.

ART. 27

I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi od altre piante, in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili o delle piste da sci e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare e degli sciatori. In particolare, per quanto riguarda le sedi viabili, a partire da 20 metri dalla tangenza delle curve e 20 metri oltre a tutto lo sviluppo della curva, le siepi non saranno di altezza superiore a metri 0,80.

ART. 28

E' fatto divieto di apportare qualsiasi variazione al corso naturale delle aste torrentizie e di realizzare discariche di materiali di qualsiasi natura che possono provocare nocimento al regolare deflusso delle acque meteoriche.

ART. 29

E' fatto divieto di immettere liquami, sostanze nocive e comunque di qualsiasi natura nelle acque delle sorgenti, dei pozzi, dei corsi d'acqua sia pubblici che privati come previsto da R.D. 24.12.1904 N. 523, D.Lgs. 11.5.1999 n. 152 e L.R. correnti.

ART 30

Nei fondi agricoli e sulle piste da sci, a tutela dell'ambiente e per la sicurezza collettiva, è fatto obbligo di provvedere al ripristino ed alla realizzazione, ove mancanti ma necessarie, di fossi e scoline per il deflusso delle acque meteoriche e di disgelo.

ART. 31

E' vietato ai proprietari di fondi attraversati da aste torrentizie, scoli, rigagnoli, ruscelli , impedire il naturale corso delle acque.

CAPO 4°

TUTELA DELLE MALATTIE DI ANIMALI E PIANTE

ART. 32

Nell' evidenza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, alla campagna ed alle piante boschive, l'autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartirà di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti in conformità alla legge 18.6.1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni.

ART. 33

Salvo le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18 giugno 1931, n. 987 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933, n. 1700 e modificato con R.D. 2.12.1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori, a qualunque titolo, ad altri comunque interessati all' azienda, di denunciare all' Autorità Comunale, al competente ufficio provinciale per l'agricoltura od all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque, malattie o deperimenti che appaiono diffusibili e pericolosi, nonchè applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati. Per i boschi affetti da malattie valgono altresì le norme in materia emanate a livello Nazionale, Regionale e di Comunità Montana.

ART. 34

Allo scopo di preservare i boschi e le colture dalla invasione d'insetti e di crittogame, l'autorità comunale può ordinare il taglio delle piante e le estrazioni delle ceppaie morte, sentito il parere del Consorzio Forestale Alta Valle di Susa, e degli altri enti incaricati su detta materia.

ART. 35

Chiunque ha notizie di una invasione di insetti, di una epidemia di funghi parassitari, che costituiscono minaccia all'equilibrio fitopatologico di un bosco o di una coltura, è tenuto a dare immediato avviso agli uffici municipali per gli adempimenti di competenza.

ART. 36

E' consentito il commercio di piante spontanee, parti di esse e delle loro sementi, nell'osservanza delle norme di cui alla Legge 22.5.1973 n. 269 e delle norme Regionali di legge in materia.

ART. 37

E' fatto assoluto divieto di spargere esche avvelenate a scopo di protezione agricola.

ART. 38

Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolante, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parte di piante esposte all' infestazione senza certificato di immunità rilasciato dall' osservatorio fitopatologico competente per territorio.

ART. 39

I proprietari e detentori a qualunque titolo di animali, sono obbligati a denunciare all' Autorità Comunale malattie infettive o diffuse; saranno inoltre tenuti a denunciare tutte le altre malattie che venissero indicate con ordinanza del Responsabile del Settore Veterinario dell' A.S.L. La mancata o ritardata segnalazione delle malattie suddette espone i contravventori alla pena stabilita dall' art. 358 del T.U. delle Leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265 e successive integrazioni e/o modificazioni.

ART. 40

Nel caso di malattie infettive e diffuse, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà procedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza con abbeveratoi e con corsi d'acqua. I proprietari e i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalle competenti Autorità.

ART. 41

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospette di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni delle norme di legge in materia e disposizioni della A.S.L. competente.

ART. 42

Il bestiame oltre ad essere tenuto in buono stato di pulizia, deve essere ricoverato in stalle sufficientemente igieniche e razionali.

CAPO 5°

TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE e DEGLI ANIMALI DOMESTICI E D'AFFEZIONE

ART. 43

Per le modalità da seguire nella costruzione e manutenzione dei fabbricati Rurali e loro pertinenze sono da osservarsi le disposizioni dello strumento urbanistico generale.

ART. 40

Le stalle devono essere dotate di idonea concimaia con pozzetto dei liquami ed essere eseguite in conformità alle norme vigenti.

ART. 41

E' vietato scolare i liquami sulle vie, strade sia vicinali che interpoderali, o nelle vicinanze di abitazioni e nuclei abitativi.

ART. 42

Gli animali domestici e d'affezione, devono disporre di un ricovero coibentato ed impermeabilizzato ed essere tenuti conformemente al disposto dell'art.1 Regolamento Regionale del D.P.G.R. N.4359 del 11-11-1993.

ART. 43

I proprietari di animali domestici o d'affezione, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dall'Autorità Sanitaria Locale per quanto riguarda vaccinazioni, metodi di identificazione o trattamenti sanitari preventivi obbligatori di malattie infettive.

ART. 44

Il trasporto va fatto con mezzi sufficientemente ampi ed areati per non arrecare danni od inutili sofferenze.

ART. 45

Il maltrattamento di animali e' perseguito in base alle leggi vigenti.

ART. 46

I mezzi per il trasporto dello stallatico debbono essere dotati di dispositivi atti ad evitare lo spandimento lungo le strade comunali e vicinali. I trasgressori, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa, dovranno asportare a propria cura e spese quanto disperso sulla sede stradale. Lo stesso dicasi per quanto previsto all'art.41 del presente regolamento.

ART. 47

E' fatto divieto esercitare il pascolo con mandrie con bestiame vagante, nonchè di concimare con prodotti organici, di sintesi o naturali, nelle aree

di protezione delle sorgenti, dei pozzi , delle vasche di accumulo di acque ad uso acquedottistico, dei laghi e bacini sia naturali che artificiali.

E' altresì fatto divieto di esercitare il pascolo con mandrie di bestiame vagante su aree comunali, anche se gravate da diritto di uso civico di pascolo, qualora tali aree siano interessate da provvedimento a tutela della fauna e della flora emessi dall'Amministrazione Comunale o da Enti Sovracomunali.(comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 24 in data 13/05/2003)

A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà emettere ordinanza ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento, con divieti temporali e limiti territoriali.(comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 24 in data 13/05/2003)

ART. 48

E' fatto divieto di praticare il campeggio su tutto il territorio di competenza, esercitato con qualunque mezzo e qualsiasi forma, salvo che nelle aree all'uopo destinate ed autorizzate dal Comune a norma delle leggi vigenti in materia. Il Sindaco può derogare dal divieto di campeggio nei soli casi di insediamenti temporanei, limitati per periodi e per luogo, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria. L'accertamento di infrazioni al Regolamento Rurale da parte di anche un solo partecipante al campo, comporta la decadenza dell'autorizzazione, oltre l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti.

ART. 49

Per quanto sopra non riportato si devono rispettare le norme vigenti in materia.

ART. 50

E' severamente vietato depositare immondizie sul territorio, se non negli appositi cassonetti, previa insaccatura e legatura delle immondizie in sacchetti idonei, come da specifico Regolamento.

CAPO 6°

TUTELA DAGLI INCENDI E MANIPOLAZIONE DI MATERIALI ESPLODENTI E INFIAMMABILI.

ART. 51

L'obbligo di sfalcio, previsto al precedente art.18 è propedeutico alla prevenzione degli incendi.

ART. 52

Ove occorra costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplosivi ed infiammabili da usare per i lavori agricoli o forestali, l'interessato è tenuto ad osservare la disposizioni del T.U. della Legge di P.S. 18.6.1931, n. 773 e del relativo regolamento 7.5.1940, n. 635, nonché quelle di cui ai decreti del Ministero dell'Interno 31.7.1934, (G.U. 28.9.1934, n. 228 e 12.5.1937 G.U. 24.6.1937, n. 145) contenenti "norme per la sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di oli minerali". Per il gas di petrolio liquefatto dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 28.6.1955, n. 620, alla Legge 21.3.1958, n. 327, alla Legge 28.3.1962, n. 169 ed al D.P.R. 12.1.1971, n. 208 e successive modificazioni e/o integrazioni.

ART. 53

Per l'organizzazione dei servizi antincendio ,si richiamano le norme delle leggi vigenti.

CAPO 7°

TUTELA DELL' ATTIVITA' APISTICA

ART. 54

Gli apiari devono essere collocati al di fuori dei centri abitati in maniera

tale da non provocare disturbo a persone ed ad altri animali, inoltre per gli stessi si devono comunque rispettare le norme previste dalla legge in materia.

ART. 55

La collocazione degli apiari dovrà essere autorizzata dal Sindaco, al quale dovrà essere inoltrata da parte dell'apicoltore, una domanda corredata di certificato sanitario e di autorizzazione del proprietario o dell'affittuario del fondo. La domanda di cui al comma precedente, dovrà essere inoltrata per gli apiari nomadi ogni qualvolta entreranno nel territorio comunale. Per gli apiari esistenti sul territorio Comunale, alla data dell'approvazione del presente regolamento, il termine ultimo per regolarizzare detti apiari è stabilito in anni uno.

ART. 56

L'installazione di apiari sul terreno di proprietà comunale è consentito previo rilascio, contenente le modalità di esercizio e la durata dell'occupazione prevista dall' art. 5 del presente Regolamento ed all'avvenuto pagamento di una somma da stabilirsi dalla Giunta comunale. Sono esonerati dal pagamento della tassa gli apicoltori residenti nel territorio comunale.

ART. 57

Gli apiari con oltre 50 arnie non possono stare a meno di tre chilometri l'uno dall'altro ad eccezione degli apiari nomadi ai quali è consentito distare a non meno di due chilometri.

ART. 58

Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena constatati o sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve farne denuncia al Sindaco ed alla A.S.L. . Gli attrezzi dell'apiare infetto devono essere sottoposti alla disinfestazione. E' proibito lasciare a portata delle api i favi ed i materiali infetti.

CAPO 8°

TUTELA DELLA NATURA

ART. 59

E' fatto divieto di entrare, inoltrarsi o sostare in boschi, piste da sci, prati, pascoli o incolti, con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo. Ogni percorso "fuori strada" e perciò precluso al traffico motorizzato. Il transito dei mezzi meccanici è consentito su tutte le strade vicinali, interpoderali e mulattiere, esclusivamente per motivi attinenti le attività silvo - pastorali, per la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica ovvero di miglioramento fondiario o rimessa in pristino o manutenzione delle piste da sci.

ART. 60

E' fatto divieto assoluto di abbandonare rifiuti o depositare materiali inerti, erba, legname od altro nei boschi, pascoli ed incolti, ed in modo particolare lungo alvei torrentizi, scarpate ed in voragini e comunque in qualsiasi altra parte del territorio comunale.

Art. 61

L'uso delle motoslitte e mezzi assimilati durante il periodo invernale é vietato salvo che lungo i percorsi autorizzati dal Comune. E' comunque consentito il loro uso sulle piste da sci, per la battitura delle piste , nonchè da parte del Soccorso Alpino, degli addetti al soccorso degli sciatori, dagli Agenti di Polizia Municipale e dalle forze di Polizia, e da parte del personale addetto agli impianti di risalita. Sono autorizzati all'uso di motoslitte o mezzi assimilabili sulle piste da sci, i residenti e/o gestori di strutture non accessibili da strade ma esclusivamente negli orari in cui le piste da sci e gli impianti di risalita sono chiusi. E' pure

vietato l'uso di mezzi fuoristrada o altri mezzi motorizzati su strade innevate e adibite a piste da sci; fanno eccezione i mezzi impegnati e necessari per l'esbosco dei prodotti legnosi ed i mezzi a servizio delle piste da sci o degli impianti di risalita. Per quanto non previsto dal presente articolo vale lo specifico regolamento comunale adottato in merito.

ART. 62

E' fatto divieto di raccogliere, distruggere, danneggiare i nidi di formiche e di asportare larve ed adulti.

ART. 63

In tutto il territorio comunale è fatto divieto di catturare esemplari di fauna inferiore ed insetti protetti ai sensi delle vigenti leggi e disposizioni CEE.

ART. 64

La raccolta di muschi e licheni è vietata salvo quanto previsto dalle leggi in materia.

ART. 65

Salvo quanto previsto dalle leggi statali e regionali e dai loro regolamenti applicativi in materia di cave, è fatto divieto di asportare materiali lapidei allo stato naturale ovvero lavorati e già utilizzati per i ricoveri di guerra come pure i fossili sia già liberi, sia in ganga. Il Sindaco può autorizzare il prelievo di soli fossili a scopo scientifico e salvo comunque quanto previsto dalla legge dello Stato in materia di rinvenimenti.

ART. 66

E' fatto divieto di ricercare residuati bellici con qualsiasi mezzo e su tutto il territorio comunale. Rinvenimenti casuali dovranno essere segnalati tempestivamente alle autorità di Pubblica Sicurezza.

ART. 67

L'utilizzo dei prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale è soggetta alle limitazioni del presente regolamento e delle norme di legge in materia.

ART. 68

Ai sensi del presente regolamento sono prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale:

- i funghi di qualsiasi specie e varietà ; - i fiori di qualsiasi specie e varietà ; - i muschi e licheni ; - i suffrutti di sottobosco (fragole, lamponi, mirtilli, more); - chioccioline.

ART. 69

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi in materia, nessuna limitazione è posta all'utilizzo dei prodotti del pascolo e del bosco regolati dalle presenti norme, da parte del proprietario del fondo e dal coltivatore diretto proprietario o affittuario con esclusione del conduttore di alpeggi temporanei. Sono tuttavia sempre vietati il danneggiamento, l'estirpazione e l'asportazione delle piante e degli arbusti o di parti di esse.

ART. 70

E' fatto divieto di utilizzare e raccogliere i prodotti del bosco e del pascolo di cui al presente regolamento qualora il proprietario del fondo ne interdica la raccolta mediante idonea tabellazione dell'area.

ART. 71

La raccolta delle piante officinali deve essere effettuata ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 72

E' fatto divieto a chiunque di raccogliere funghi non commestibili e/o velenosi, eccetto gli autorizzati ai soli scopi didattici e/o scientifici.

ART. 73

La raccolta di funghi commestibili, di specie della flora diverse da quelle indicate come protette dalla Legge Regionale n 32 del 2-11-82, è disciplinato dalla suddetta legge .

ART. 74

La raccolta di prodotti del bosco e del pascolo è consentita, nei limiti quantitativi, qualitativi, temporali e di luogo, fissati dalle norme Regionali in materia.

ART. 75

E' fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente all'atto della raccolta e di trasportarli in contenitori rigidi e aerati.

ART. 76

E' vietata la raccolta dei funghi e dei mirtilli con rastrelli, uncini o altri mezzi manuali e meccanici che possono causare danno allo stato unico del terreno ovvero dell'ambiente.

ART. 77

La raccolta dei prodotti del bosco e del pascolo non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale ai sensi del presente regolamento, può essere vietata su tutto il territorio o su parte di esso con ordinanza dell'autorità comunale per gravi motivi di ordine pubblico e per il verificarsi di situazioni che determinano una eccessiva diminuzione delle specie soggette a raccolta.

CAPO 9°
VIGILANZA E SANZIONI

ART. 78

Sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, nonchè degli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di Polizia Locale, le Guardie e i Custodi Forestali dei Comuni e loro Consorzi, nonché le guardie giurate dipendenti da Enti ed Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, come contemplato all' art. 2 e 3 . Gli agenti giurati devono possedere i requisiti determinati dall' art. 138 del T.U. delle Leggi di P.S. approvate con R.D. 18.6.1931, n. 773 e prestare Giuramento.

ART. 79

Fatto salvo quanto previsto dalla R.D. 25.7.1904 N. 523, R.D. 30.11.1923 N. 3267 modificato ed integrato con la L. 9.10.1967 N. 950 e le Leggi Regionali concorrenti connesse con le rispettive Materie, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento e/o non ottemperi alle prescrizioni in esso contenute è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una pena pecuniaria minima di lire 100.000 e massima di L. 1.000.000, ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, della legge 24 novembre 1981 n. 689, ed alla confisca amministrativa dei prodotti raccolti. Le violazioni delle norme sono presunte quando:

a) nell'ambito di tutto il territorio amministrativo del Comune chiunque è trovato in possesso della fauna inferiore, dei sottoprodotti del bosco e del pascolo e della flora indicati nel presente regolamento in quantità superiore a quelle consentite e senza la prescritta abilitazione e/o autorizzazione;

b) a formale intimazione, sia opposto rifiuto alla apertura, per i necessari controlli dei contenitori portatili.

I controlli dei contenitori portatili possono essere esercitati dagli agenti incaricati all' osservanza della presente Legge oltre che nelle zone di naturale diffusione della fauna, inferiore dei sottoprodotti del bosco e della flora indicati nel presente regolamento, anche lungo le strade di

accesso a tali zone e lungo quelle che, pur restando al di fuori delle stesse, servano a chi voglia accedervi.

ART. 80

Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nelle sanzioni previste, la persona rivestita dell'autorità o incaricato della direzione o vigilanza.

ART. 81

Delle violazioni al presente regolamento deve essere dato apposito verbale. Copia di esso deve essere consegnata al trasgressore o alle persone indicate nell' art. 80 e, se ciò non fosse possibile o venisse opposto rifiuto, sarà provveduto entro 90 giorni al suo invio a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (atti giudiziari), ovvero a mezzo di messo comunale. Qualora non segua l'assolvimento della sanzione amministrativa secondo la normativa di cui alla Legge 24.11.81, n.689 entro 30 giorni dalla data di consegna o della notifica del verbale di accertamento, il Sindaco determina la somma dovuta per l'infrazione con ordinanza di ingiunzione e ne cura la notificazione al trasgressore nelle forme della citazione tramite un ufficiale giudiziario , o Messo comunale. Copia del verbale sarà trasmessa al Sindaco e all'Ente o al Comando di appartenenza del Verbalizzante. La sanzione amministrativa deve essere assolta entri 30 giorni mediante versamento al tesoriere del Comune della somma indicata nella notificazione.

ART. 82

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento di Polizia Rurale saranno introitate alla tesoreria comunale.

CAPO 10°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 83

Il presente regolamento di Polizia Rurale entra in vigore il giorno successivo all'approvazione, da parte del Comitato regionale di Controllo, delle deliberazioni di approvazione del presente regolamento e dopo che lo stesso è stato ripubblicato all'albo pretorio del Comune per la durata prevista dallo Statuto. Copia del presente regolamento è in visione negli Uffici Comunali e nella Comunità Montana nei giorni e nelle ore in cui è ammesso il pubblico e alla autorità deputate alla vigilanza.

ART. 84

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle norme di legge, in materia.